



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE AL PARLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185

INDICE

1. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO
 - 1.1. PREMESSA
 - 1.2. RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ DEI MINISTERI COMPETENTI E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
 - A. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento
 - B. Ministero della Difesa
 - C. Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - D. Ministero dell'Interno
2. DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2022
 - 2.1. ESPORTAZIONI
 - 2.2. IMPORTAZIONI
 - 2.3. AUTORIZZAZIONI ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO E PER LA MANUTENZIONE
 - 2.4. PROGRAMMI DI COPRODUZIONE INTERNAZIONALE
 - 2.5. TRANSAZIONI BANCARIE EFFETTUATE NEL 2022 DAGLI ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI OPERANTI IN ITALIA, RIGUARDANTI LE OPERAZIONI DISCIPLINATE DALLA LEGGE
 - 2.6. OPERAZIONI DOGANALI

ALLEGATI

Relazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Relazione del Ministero della Difesa
Relazione del Ministero dell'Interno
Relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Relazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

PAGINA BIANCA

1. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

1.1. PREMESSA

La disciplina del controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è dettata dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e sue successive modificazioni e integrazioni con le quali sono stati recepiti accordi internazionali¹ e direttive comunitarie², ovvero si è intervenuto sui profili di tipo organizzativo³.

L'Italia è, inoltre, parte di diversi importanti accordi ed iniziative di cooperazione multilaterale per il controllo degli armamenti.

In particolare, ha ratificato⁴ il Trattato sul commercio delle armi ("*Arms Trade Treaty*" – ATT), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014, che, nel regolamentare i trasferimenti di armi convenzionali, prevede ipotesi di tassativo rifiuto di concessione della licenza e ipotesi nelle quali è richiesta una specifica valutazione del rischio.

Inoltre, l'Italia è vincolata dalla Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea 2008/944/PESC, adottata l'8 dicembre 2008, che definisce otto criteri comuni per la valutazione delle domande di licenza d'esportazione di tecnologia e attrezzature militari e impone l'obbligo di comunicare il rifiuto delle licenze e di avviare consultazioni bilaterali nel caso in cui uno Stato membro intenda autorizzare una licenza di esportazione "sostanzialmente identica" a una già rifiutata da un altro Stato membro.

Più risalente nel tempo, essendo stata istituita nel luglio 1996, è la c.d. "intesa di Wassenaar", consistente in un regime volontario di controllo delle esportazioni i cui membri si scambiano informazioni sui trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso e, a tale fine, definiscono e aggiornano regolarmente una "*Munition list*", che include tutti i materiali considerati d'armamento, e una "*list of dual-use goods and technologies*".

Infine, l'Italia partecipa al sotto-gruppo di lavoro sul controllo degli armamenti convenzionali istituito in seno al Consiglio europeo (COARM) per assicurare l'armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni degli armamenti convenzionali.

1.2. RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ DEI MINISTERI COMPETENTI E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE

A. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento

A seguito dell'evoluzione normativa delineata in premessa, ai sensi dell'art. 7-ter della legge, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo⁵, d'intesa con il Ministero della Difesa, con il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In seno al MAECI, l'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA) è individuata (art. 7-bis) quale Autorità nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei

¹ Cfr. la L. 17 giugno 2003, n. 148, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185".

² Cfr. il D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 105, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa".

³ Cfr. la L. 24 dicembre 1993, n. 537 ("*Interventi correttivi di finanza pubblica*") e il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ("*Codice dell'ordinamento militare*").

⁴ Legge 4 ottobre 2013, n. 118.

⁵ Originariamente, la funzione di indirizzo generale era stata attribuita al Comitato Interministeriale per gli Scambi di materiali di armamento per la Difesa (CISD), soppresso pochi anni dopo la sua istituzione dall'art. 1, comma 21, della citata L. 537/1993. Le sue funzioni furono attribuite al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e da questi poi devolute, con Delibera del 6 agosto 1999, al MAECI.

materiali d'armamento, per il rilascio delle certificazioni alle imprese e per gli adempimenti connessi alla materia. L'art. 21 del D.M. 7 gennaio 2013, n. 19, disciplina le attribuzioni dell'UAMA relative alle attività di monitoraggio e controllo, all'accertamento di irregolarità nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni amministrative accessorie.

L'Autorità si avvale, al fine del rilascio di autorizzazioni all'esportazione e importazione per/da Stati *extra* NATO/UE, del parere di un Comitato Consultivo (art. 7), nominato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale sono membri rappresentanti del MAECI (con funzione di coordinamento), dell'Interno, della Difesa, delle Imprese e del *Made in Italy*, dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nel corso del 2022, il Comitato ha svolto 11 riunioni, esaminando complessivamente 2936 istanze, 692 delle quali relative all'esportazione, 69 all'importazione e 2175 agli adempimenti previsti dalla legge ai fini del controllo sull'arrivo a destinazione dei materiali d'armamento.

L'Autorità si avvale, altresì, nel caso in cui debba gestire materiali o informazioni di natura classificata, dei pareri vincolanti della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Informazioni per la Sicurezza-Ufficio Centrale per la Segretezza (DIS-UCSe).

Come ogni anno, anche nel 2022 UAMA ha diramato comunicazioni e direttive (con relativa modulistica) rivolte ai propri uffici e agli operatori iscritti al Registro nazionale delle imprese, concernenti questioni procedurali.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, nel 2022, a seguito del miglioramento della situazione pandemica, l'UAMA ha potuto riprendere le visite ispettive presso le sedi delle società, che nel 2021 erano state svolte principalmente in modalità "da remoto". In particolare, nel 2022, sono state sottoposte a ispezione 9 società e sono state irrogate sanzioni pecuniarie per il valore di € 46.669,00. Sono state inoltre comminate sanzioni pecuniarie per la mancata o tardiva produzione della documentazione di arrivo a destino per un valore complessivo di € 255.300,00.

Sul piano internazionale, nel corso del 2022 l'Italia ha contribuito, in seno al COARM, all'avvio della procedura di revisione della Posizione Comune n. 944/2008, che proseguirà fino al 2024. Sono, altresì, state condotte consultazioni informali fra le Autorità nazionali nel formato a sei Paesi della *Letter of Intent*, che comprende Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia, e l'UAMA ha partecipato ad attività formative, di divulgazione ed *outreach* in collaborazione con altri Paesi europei e con il sostegno finanziario della Commissione. È proseguita poi, anche nel 2022, la collaborazione dell'Autorità con il *Conflict Armament Research* (CAR), ente attuatore del programma comunitario *iTrace* relativo al tracciamento di armi e munizioni convenzionali.

B. Ministero della Difesa

Lo Stato Maggiore Difesa - II Reparto Informazioni e Sicurezza (SMD-RIS) interviene sia nel rilascio di alcune peculiari autorizzazioni (art. 2, comma 6) e nulla osta alla prosecuzione di trattative contrattuali (art. 9, commi 4 e 5) sia per fornire al MAECI il necessario parere tecnico-operativo e di sicurezza sulle restanti tipologie di operazioni, rilasciato previa valutazione dei risvolti di natura politico-militare e di sicurezza delle operazioni.

Presso il Segretariato Generale della Difesa è istituito il Registro Nazionale delle imprese, gestito dal Servizio del Registro Nazionale delle Imprese (Se.R.N.I.), nel quale sono elencati le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse al materiale di armamento. Copie del registro e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge, ai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del *Made in Italy*. Solo agli iscritti nel Registro Nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali ed a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.

Nel 2022, la Commissione per la tenuta del Registro Nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge, ha svolto 6 riunioni ordinarie con cadenza bimestrale, durante le quali ha deliberato:

- l'iscrizione di n. 23 società (n. 40 nel 2021);
- la sospensione di nessuna società (nessuna anche nel 2021);
- la cancellazione di n. 14 società (n. 15 nel 2021).

Alla data del 31 dicembre 2022 risultano iscritte al Registro n. 389 Società (erano 380 nel 2021).

Nel 2022, le società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti un totale di n. 184.642 voci (erano state 185.557 nel 2021).

Sul piano internazionale, il Ministero ha assicurato il contributo tecnico per la partecipazione ai seguenti regimi internazionali/multilaterali di controllo delle movimentazioni dei materiali di armamento e dei beni (incluse le tecnologie) *dual use*: il “*Wassenaar Arrangement*”, per il controllo delle armi convenzionali; il “*Missile Technology Control Regime*” per il controllo dei sistemi missilistici utilizzati come vettori di armi di distruzione di massa; il “*Nuclear Suppliers Group*” per il controllo e la non proliferazione delle armi nucleari; il “*Australia Group*” per il controllo e la non proliferazione delle armi chimiche e/o biologiche.

C. Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tutte le transazioni bancarie e le attività di finanziamento, anche estero su estero, connesse con le operazioni disciplinate dalla legge n. 185/1990 devono essere comunicate al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che svolge anche una specifica funzione sanzionatoria nei confronti degli istituti di credito inosservanti dell’obbligo di comunicare tempestivamente i dati normativamente richiesti.

Il MEF acquisisce in via telematica dagli istituti di credito i dati relativi allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento che siano state preventivamente autorizzate da UAMA o dal Ministero della Difesa ovvero siano sottoposte ad autorizzazione al trasferimento da parte di altro Stato membro dell’Unione Europea in caso di importazioni intracomunitarie.

L’attività del Ministero è stata curata nel 2022 dalla Direzione V - Ufficio VIII, del Dipartimento del tesoro, garantendo anche l’erogazione di assistenza operativa e di consulenza nei confronti degli intermediari finanziari e delle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche e questioni interpretative afferenti alla normativa di settore.

D. Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno è competente al rilascio, a seguito di nulla osta del Ministero della Difesa, delle autorizzazioni alle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative.

2. DATI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D’ARMAMENTO NELL’ANNO 2021

Nel 2022, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d’armamento è stato di € 6,017 miliardi (“md”), dei quali € 5,289 md in uscita dall’Italia ed € 728 milioni (“mln”) in entrata. Il dato non include i trasferimenti intracomunitari UE/SEE, ai sensi dell’art. 10 bis L. 185/1990, né le esportazioni temporanee con successiva reimportazione e le importazioni effettuate direttamente dall’Amministrazione dello Stato o per suo conto per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle Dogane, né le importazioni temporanee effettuate da enti pubblici nell’esercizio di attività di carattere storico o culturale e quelle effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie mostre e attività dimostrative. La presente relazione include i contributi forniti, per quanto di rispettiva competenza, dai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane.

2.1. ESPORTAZIONI

Rispetto al 2021 si è registrato un incremento del 4,98 per cento del valore delle autorizzazioni individuali di esportazione, nonostante una lieve diminuzione (da 2.189 a 2.155) dei provvedimenti rilasciati.

Le licenze globali, che rappresentano uno strumento di semplificazione, confermano la tendenza di crescita già osservata anche negli anni precedenti, con un valore cumulativo dei materiali esportati pari a circa 1 miliardo di Euro. Una flessione si registra, invece, nell’utilizzo delle Autorizzazioni generali di trasferimento.

Risulta in forte crescita rispetto al 2021 il valore delle autorizzazioni di intermediazione, passato da 91 milioni di euro a 397 milioni.

Complessivamente, si riscontra un incremento del valore delle autorizzazioni in uscita, che, dai 4,661 mdi € del 2021, passano a 5,289 mdi €.

Il valore delle autorizzazioni individuali all'esportazione, pari a € 3,83 mdi nel 2022, registra un incremento del 4,98% rispetto ai € 3,649 mdi del 2021 ed è in linea con il triennio precedente (oltre al citato dato riferito al 2021, si ricordano i € 4,085 mdi del 2019 e i € 3,928 mdi del 2020). Nel 2022, come già nei tre anni precedenti, nessun Paese è risultato destinatario di autorizzazioni per un valore complessivo superiore al miliardo di Euro.

Il numero di Paesi destinatari delle autorizzazioni all'esportazione è stato di 84 (92 nel 2021) e il numero delle autorizzazioni è stato di 2.155 (2.189 nel 2021).

Il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni verso i Paesi NATO è stato pari al 61,54 per cento del totale (1.536 autorizzazioni), mentre il restante 38,46 per cento delle esportazioni ha interessato Paesi extra UE/NATO (619 autorizzazioni). Si tratta della conferma di una tendenziale crescita costante delle esportazioni verso Paesi UE/NATO iniziata nel 2018 e che nel 2021 ha per la prima volta superato la soglia del 50 per cento del totale.

Il valore esportato verso le nazioni UE/NATO è costituito per il 56,91 per cento da Paesi esclusivamente membri NATO (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Norvegia, Turchia, Albania, Macedonia del Nord) e per il 43,09 per cento da Paesi UE indipendentemente dalla loro adesione al Trattato Atlantico.

Tra i primi 25 Paesi destinatari di autorizzazioni individuali all'esportazione nel 2022, si nota che:

- la Turchia, che nel 2021 era al 17mo posto, è al primo posto, con € 598,2 mln;
- seguono gli USA, come nel 2021 e 2020, con € 532,8 mln, la Germania, che guadagna una posizione rispetto al 2021, con € 407,2 mln, il Qatar, che nel 2021 era stato al primo posto, con € 255,7 mln;
- al quinto posto si colloca Singapore con € 176,7 mln, in forte crescita rispetto al 2021, quando aveva occupato la 21ma posizione.

Con riferimento alle esportazioni 2022 per area geografica, si segnalano le sottoelencate percentuali di mercato:

- Paesi UE e Membri europei della NATO: 46,13 per cento;
- Africa Settentrionale e Vicino e Medio Oriente: 18,17 per cento;
- America settentrionale: 16,07 per cento;
- Asia: 13,89 per cento;
- America Centro-meridionale: 2,69 per cento;
- Oceania: 2,09 per cento;
- Africa Centro-meridionale: 0,61 per cento;
- Paesi europei non UE, non NATO e Paesi OSCE extra europei: 0,35 per cento.

A livello regionale, i Paesi Europei membri UE o NATO si confermano quindi al primo posto, con un ulteriore incremento percentuale, mentre l'Africa Settentrionale e il Vicino e Medio Oriente e l'America Settentrionale si confermano in seconda e terza posizione, pur se con un deciso calo in termini percentuali e assoluti. In quarta posizione l'Asia, con un volume sostanzialmente stabile.

In Europa, salgono in graduatoria Germania, Spagna e Polonia (quest'ultima, quindicesima, era venticinquesima nel 2021), mentre scendono Francia (dalla terza alla sesta posizione) e Paesi Bassi (dalla sesta alla settima posizione). A livello globale, risultano in forte crescita Singapore (dalla 21ma alla quinta posizione), il Kuwait (62mo nel 2021 e dodicesimo nel 2022) ed entrano tra i primi 25 mercati Taiwan, Messico e Nuova Zelanda.

Il valore complessivo delle autorizzazioni per programmi intergovernativi nel 2022 è stato pari a € 285.268.970,66 mni e rappresenta il 7,4 per cento del valore totale. La quasi totalità di questa tipologia di autorizzazioni ha interessato Paesi NATO-UE (98,97 per cento), con l'eccezione di Arabia Saudita, Qatar e Oman.

Anche nel 2022 la categoria "materiali" costituisce, sia per valore complessivo sia per numero di articoli, la tipologia maggioritaria degli oggetti esportati (87,50 per cento), seguita dai "ricambi" (7,46 per cento), dalle "tecnologie" (3,68 per cento) e dai "servizi" (1,36 per cento).

Le prime 15 società esportatrici nel 2022 hanno un peso finanziario del 92,59 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali da 138 operatori complessivi.

I primi quattro operatori del settore sono Leonardo (47,05 per cento), Iveco *Defence Vehicles* (14,08 per cento), MBDA Italia (7,96 per cento) e Elettronica S.p.A. (4,36 per cento), da sole rappresentanti circa il 73 per cento del valore monetario degli scambi.

Leonardo, in particolare, è destinataria di circa il 23 per cento del totale delle autorizzazioni (496 su 2.155) e i primi 15 operatori hanno ricevuto circa il 50 per cento del totale delle autorizzazioni (1.076 su 2.155).

2.2. IMPORTAZIONI

Per quanto attiene all'*import*, nel 2022, il valore delle 309 autorizzazioni individuali di importazione cd. definitive è stato di € 727.696.795,46, di cui il 61,56 per cento proviene dal Canada mentre il 19,89 per cento proviene dagli USA, il 10,94 per cento dal Regno Unito e il 4,14 per cento dalla Svizzera.

Il dato non comprende le importazioni da Paesi UE/SEE, perché esse non sono soggette ad autorizzazione dell'UAMA.

Per quanto riguarda le tipologie, nel 2022 la categoria “materiali” ha costituito, sia per valore complessivo sia per numero di articoli, la tipologia maggioritaria degli oggetti importati (94,03 per cento), seguita dai “ricambi” (4,66 per cento), dai “servizi” (1,26 per cento) e dalle “tecnologie” (0,05 per cento).

2.3. AUTORIZZAZIONI ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO E PER LA MANUTENZIONE

Nel 2022 non sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione temporanea da parte di imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. e) della legge n. 185/1990.

Nel 2022 sono stati rilasciati 91 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero (art. 2, comma 6, della legge n. 185/1990) per un valore complessivo autorizzato pari a circa € 1,884 mld. L'incasso è subordinato all'eventuale positiva conclusione delle contrattazioni stesse, per la definizione delle quali le società hanno fino a tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Gli incassi effettivi conseguiti nel 2022 dalle società per prestazioni di servizi autorizzate nel 2022 o in anni precedenti ammontano a circa € 1,02 mln.

2.4 PROGRAMMI DI COPRODUZIONE INTERNAZIONALE

Nel 2022 le imprese italiane hanno partecipato a 26 programmi intergovernativi.

2.5 TRANSAZIONI BANCARIE EFFETTUATE NEL 2022 DAGLI ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI OPERANTI IN ITALIA, RIGUARDANTI LE OPERAZIONI DISCIPLINATE DALLA LEGGE

Nel corso del 2022 sono state effettuate, dagli operatori bancari, 19.646 comunicazioni inerenti a transazioni bancarie per operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento soggette alla disciplina della legge, per un importo complessivamente movimentato pari a quasi € 17 mdi.

Nel corso dello stesso anno è stata segnalata una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di quasi 2 miliardi di euro per operazioni svolte in attuazione di programmi intergovernativi di armamenti, a fronte di oltre 1 miliardo di euro dell'anno precedente.

Dal confronto con i dati del 2021 emerge che nell'anno qui in esame il numero delle segnalazioni è sensibilmente aumentato, passando da 17.931 a 19.646 (+ 9,56 per cento), a conferma del pieno coinvolgimento degli istituti di credito nell'utilizzo dell'applicativo. Gli enti accreditati sono più di 70 e gli utenti abilitati oltre 500. Anche il volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è incrementato rispetto all'anno precedente (16,8 miliardi di euro nel 2022 contro 14 miliardi di euro nel 2021).

Nell'anno 2022, oltre il 76 per cento delle transazioni per introiti riferibili ad esportazioni definitive è stato negoziato da tre istituti di credito. Nel 2021 detta percentuale è stata del 79 per cento. Per quanto riguarda l'ammontare di garanzie e finanziamenti concessi o rinnovati nel 2022, più del 75 per cento è stato negoziato da tre istituti di credito.

Si segnala, infine, che nell'anno in esame gli importi afferenti operazioni imputabili a licenze globali di programma di cooperazione, attive nell'anno di rilevazione, hanno raggiunto un totale di oltre 993 milioni di euro, contro 454 milioni di euro rilevati nel 2021 (con una variazione pari a 118,82 per cento).

Per quanto riguarda l'art. 27 bis della L. 185/1990, sono pervenute 11 comunicazioni per un importo complessivo di quasi 281 milioni di euro. Nel 2021 ne erano pervenute 18 per un importo complessivo di oltre 179 milioni di euro.

2.6 OPERAZIONI DOGANALI

Per quanto riguarda i profili doganali, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato i seguenti stati di avanzamento annuali:

- a) operazioni a licenza ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 185/1990:
 - € 5.503.881.532,25 per n. 2.916 autorizzazioni all'esportazione definitiva;
 - € 368.701.602,60 per n. 290 autorizzazioni all'esportazione temporanea;
 - € 127.476.806,63 per n. 358 autorizzazioni all'importazione definitiva;
 - € 447.544.125,73 per n. 304 autorizzazioni all'importazione temporanea;
 - € 348.310.483,71 per n. 338 autorizzazioni alla riesportazione;
 - € 402.406.284,32 per n. 272 autorizzazioni alla reimportazione;
- b) operazioni riferite ai programmi di coproduzione intergovernativa (art. 1 commi 8, lett. a) e 9, lett. a)):
 - € 122.408.111,51 per riesportazioni;
 - € 43.561.300,28 per esportazioni temporanee;
 - € 16.540.265,19 per importazioni definitive;
 - € 21.712.900,85 per reimportazioni;
 - € 113.485.247,08 per importazioni temporanee;
- c) operazioni riferite a licenze globali di progetto (art. 11, comma 5-*bis*):
 - € 1.331.001.749,40 per n. 21 autorizzazioni all'esportazione definitiva;
 - € 186.262.874,54 per n. 12 autorizzazioni all'esportazione temporanea;
 - € 158.380.102,72 per n. 11 autorizzazioni alla riesportazione;
 - € 97.452.451,45 per n. 12 autorizzazioni all'importazione definitiva;
 - € 213.350.221,43 per n. 13 autorizzazioni all'importazione temporanea;
 - € 142.286.870,79 per n. 9 autorizzazioni alla reimportazione;
- d) operazioni riferite ad autorizzazione globale di trasferimento (art. 10-*quater*): € 507.241.180,58 per n. 20 autorizzazioni.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cartella Nr.	Pagine Nr.	Report	Titolo	Totale Pagine Nr.
1	67	INTRO	Considerazioni generali e statistiche	67
1	1	LEGENDA	Legenda	68
2	401	TAB A1	Esportazione definitiva per operatori	469
3	5	TAB A2	Esportazione definitiva per operatori in ordine alfabetico	474
3	5	TAB A3	Esportazione definitiva per operatori, valore decrescente	479
3	50	TAB A4	Esportazione definitiva per programmi di cooperazione per operatori	529
3	4	TAB B1	Esportazione definitiva elenco per paese di destinazione	533
3	2	TAB B2	Esportazione definitiva elenco per paese N.A.T.O./U.E.	535
3	3	TAB B3	Esportazione definitiva elenco per paese NON N.A.T.O./U.E.	538
3	6	TAB B4	Esportazione definitiva riepilogo per area geografica e paese.	544
3	1	TAB B5	Esportazione definitiva programmi di cooperazione elenco per paese di destinazione (estrapolati dalla scheda B1)	545
4	3	TAB B6	Esportazione definitiva per paese di destinazione programmi di cooperazione	548
4	21	TAB B7	Esportazione definitiva per paese di destinazione no programmi di cooperazione	569
5	152	TAB C1	Esportazione temporanea per operatori	721
6	2	TAB C2	Esportazione temporanea riepilogo per operatori	723
6	3	TAB D	Esportazione temporanea riepilogo per area geografica e paese	726
6	58	TAB E	Esportazione proroghe riepilogo per operatori	784
6	1	VALORE	Esportazione definitiva riepilogo per fasce di valore delle istanze	785
7	60	TAB F1	Importazione definitiva per operatori	845
7	3	TAB F2	Importazione definitiva riepilogo per operatori	848
7	2	TAB G1	Importazione definitiva riepilogo per paese	850
7	3	TAB G2	Importazione definitiva riepilogo per area geografica e paese	853
8	30	TAB H1	Importazione temporanea per operatori	883
8	2	TAB H2	Importazione temporanea riepilogo per operatori	885
8	3	TAB I	Importazione temporanea riepilogo per area geografica e paese	888
8	23	TAB L	Importazioni proroghe riepilogo per operatori.	911
9	12	TAB M1	Tabella Intermediazioni per operatore	923
9	1	TAB M2	Tabella Intermediazioni per paese	924
10	4	TAB N1	Relazione analitica delle licenze globali di progetto	928
10	1	TAB N2	Relazione analitica delle licenze globali di progetto	929
10	2	TAB O1	Relazione analitica delle licenze globali di trasferimento	931
10	1	TAB O2	Relazione analitica delle licenze globali di trasferimento	932
10	3	TAB P1	Relazione analitica delle autorizzazioni generali di trasferimento AGT	935
10	2	TAB P2	Relazione analitica delle autorizzazioni generali di trasferimento AGT	937



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

1. Quadro normativo italiano, europeo ed internazionale.

Il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è disciplinato dalla Legge 9 luglio 1990, n.185 e successive modificazioni ed integrata dal Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale Esteri-Difesa 7 gennaio 2013, n.19

Le modifiche alla L. 185/90 approvate nel 2012 (Decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105) hanno consentito di adeguare la nostra normativa a quella europea, in particolare alla Direttiva 2009/43/CE e alla Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta Europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare. La Posizione comune è stata successivamente emendata dalla Decisione del Consiglio (CFSP) 2019/1560 del 16 settembre 2019, con modalità tali da non richiedere un adeguamento ulteriore della normativa nazionale.

La legislazione italiana ed europea è poi integrata dalle previsioni del Trattato ONU sul commercio delle armi (ATT), entrato in vigore il 24 dicembre 2014, e di cui l'Italia è membro fondatore. Rilevano, inoltre, ai fini della corretta applicazione della normativa nazionale, anche gli atti di carattere normativo, di indirizzo e di armonizzazione adottati in ambito ONU, UE, OSCE ed Intesa di Wassenaar.

A livello europeo meritano di essere segnalate le consultazioni fra Stati Membri nel Sotto-gruppo di lavoro dell'Unione Europea sul controllo degli armamenti convenzionali (COARM), che intendono assicurare un'applicazione quanto più possibile uniforme degli indirizzi europei in materia di esportazione di armamenti.

Elementi fondanti comuni alle diverse norme internazionali sono essenzialmente i principi di un sistema nazionale che garantisca un processo autorizzativo e di controllo efficiente e trasparente e i criteri comuni per disporre divieti di esportazione, sia sotto il profilo sostanziale (in quali casi negare la licenza), sia sotto quello procedurale (con quali modalità accertare la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della licenza). In tale contesto si inserisce la L. 185/90, che stabilisce in

primo luogo (art. 1, comma 1) che i trasferimenti di materiali di armamento devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e regolamentate dallo Stato.

L'art. 1 indica, ai commi 5 e 6, i casi in cui le suddette operazioni sono vietate. Tali divieti possono essere letti ed attuati alla luce della citata Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea, che in particolare indica otto criteri che i Paesi membri debbono prendere in considerazione nell'esaminare le istanze di autorizzazione alle proprie esportazioni; tali criteri permettono di individuare non soltanto i casi in cui le esportazioni debbono essere tassativamente negate, ma anche quelli in cui l'Autorità Nazionale competente deve svolgere un esercizio di particolare cautela e di valutazione caso per caso.

Simile approccio è previsto anche dall'ATT, che pure distingue tra i casi di tassativo rifiuto di concessione della licenza (art. 6) e quelli soggetti a specifica valutazione del rischio e all'adozione di misure per la sua possibile mitigazione (art. 7).

La normativa italiana appare dunque ben integrata nel contesto normativo europeo e internazionale, a garanzia dell'integrità e al tempo stesso dell'efficacia del sistema di autorizzazione e controllo in vigore nel nostro Paese.

2. Competenze

2.1 L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento, Autorità nazionale – UAMA (di seguito, UAMA) del Ministero degli Affari esteri e la Cooperazione internazionale è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (L. 185/90, art.7 bis).

In particolare, UAMA:

- esercita le competenze attribuitele dalla L. 185/90;
- rilascia le autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli;
- provvede, laddove ne ricorrono le circostanze, alla sospensione e alla revoca dei provvedimenti rilasciati;
- adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni interessate e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con quest'ultimo;
- conclude accordi, per le attività di istituto, anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, e successive modificazioni e integrazioni;
- esercita attività di monitoraggio e controllo, dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'art. 20 ter della L. 185/90, anche mediante l'invio di propri funzionari;
- irroga le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 bis, commi 1, 2 e 4 della L. 185/90 nonché, nei casi previsti dalla L. 689/81, le sanzioni amministrative accessorie;

• è responsabile, a seguito dello spostamento delle competenze operato dal D.L. 104/09 convertito con modificazioni dalla L. 132/19, delle procedure disciplinate dal d.lgs. 221/17 sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

2.2 Nell'ambito delle proprie attività d'istituto, nel corso del 2022, UAMA ha emanato comunicazioni e direttive (con relativa modulistica) rivolte ai propri uffici e agli operatori iscritti al Registro nazionale delle imprese del settore dell'armamento, allo scopo di fornire indicazioni e precisazioni procedurali.

Tali documenti sono consultabili sul sito web dell'Autorità nazionale: <https://www.esteri.it/ministero/struttura/uama/legislazione>. All'interno del sito sono altresì consultabili, divise per settori di operazioni, tutte le circolari e direttive emanate, nonché gli atti normativi di riferimento ed un insieme di collegamenti ipertestuali di interesse.

Una sezione dedicata agli "Avvisi e Comunicazioni" contenente gli ultimi documenti prodotti dall'UAMA raccolti in ordine cronologico consente agli utenti di visualizzare le più recenti pubblicazioni.

3. Cooperazione in ambito UE e internazionale

3.1 UAMA partecipa ai fora multilaterali a livello UE e internazionali (Intesa di Wassenaar, ATT), contribuendo anche alle attività di "reporting" che prevedono la comunicazione dei dati relativi alle esportazioni (ed in taluni casi anche importazioni) di materiale di armamento. In tal senso, l'Italia fornisce dati, poi resi pubblici, al Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE), all'ATT, all'OSCE, alle Nazioni Unite (UNODA/UNROCA) e all'Intesa di Wassenaar (questi ultimi rimangono riservati e comprendono anche il materiale a duplice uso).

3.2 In particolare, a livello unionale, l'Italia ha contribuito nel 2022, attraverso il gruppo di lavoro sui controlli all'esportazione di armi convenzionali (COARM), all'avvio della procedura di revisione della Posizione Comune n. 944/2008, che definisce i criteri comuni cui gli Stati membri devono attenersi nell'assumere le proprie decisioni nazionali in materia di esportazione di armamenti. Il processo di revisione proseguirà fino al 2024.

3.3 Sono altresì condotte periodiche consultazioni informali fra le Autorità nazionali nel formato a sei Paesi della Letter of Intent (LoI), che comprende Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia. UAMA partecipa, inoltre, ad attività formative, di divulgazione ed outreach realizzate in collaborazione con altri Paesi europei e con il sostegno finanziario della Commissione, come i progetti "EU Outreach Project on the Promotion of Effective Arms Export Control e EU ATT Outreach Project".

3.4 In tema di tracciabilità di armi/munizioni convenzionali, è proseguita nel 2022 l'attiva collaborazione di UAMA con il Conflict Armament Research (CAR), ente basato a Londra, attuatore del programma comunitario iTrace.

4. Procedure autorizzative

4.1 Il procedimento autorizzativo si svolge in fasi successive che hanno come comune premessa l'iscrizione al registro delle imprese operanti nella produzione e movimentazione dei materiali d'armamento gestito dal Servizio del Registro Nazionale delle Imprese (SeRNI) del Ministero della Difesa.

4.2 Nel contesto delle operazioni verso Paesi non aderenti alla UE/SEE la normativa di riferimento prevede un'autorizzazione in due tempi. La prima fase si apre con la comunicazione da parte delle aziende di avere avviato delle trattative contrattuali e la richiesta di essere autorizzate a portarle a compimento. Di regola, l'istanza presenta a questo stadio diversi elementi ancora generici ed opzioni alternative, in termine di materiali, quantitativi e destinatari/fornitori.

La competenza a valutare le condizioni di ammissibilità e di legittimità è ripartita secondo l'area geografica o la tipologia di operazione (artt. 2, comma 6, 9 comma 4, 9 comma 5 e 9 comma 2), fra il Ministero della Difesa e UAMA, che effettuano le verifiche di competenza e, sussistendone i requisiti, rilasciano i relativi provvedimenti, previo esperimento degli iter endoprocedimentali previsti.

Già in questa fase preliminare viene verificata l'insussistenza di impedimenti all'ipotetica successiva licenza di esportazione o importazione alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 1 della L. 185/90.

Per le movimentazioni di materiali e/o informazioni classificati, vengono acquisiti i pareri vincolanti, rilasciati dal Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o, nei casi richiesti, gli impegni specifici da parte delle Autorità competenti degli Stati di destinazione, con il coinvolgimento delle Ambasciate d'Italia in tali Stati.

Al termine del processo di valutazione, l'azienda riceve il nulla osta alla prosecuzione delle trattative, eventualmente con le condizioni e limitazioni emerse nel corso dell'istruttoria. Tale nulla osta consente alla società di sottoscrivere eventuali contratti di acquisto/vendita. In caso di valutazione negativa circa la compatibilità dell'operazione con le previsioni di legge, l'azienda riceve un provvedimento motivato di diniego, avverso il quale essa può presentare ricorso giurisdizionale.

4.3 Qualora le trattative diano esito positivo prende avvio la seconda fase autorizzativa (la prima per i movimenti intra UE/SEE) con la presentazione a UAMA della richiesta da parte dell'azienda della licenza di esportazione, importazione o intermediazione. A questo stadio, la richiesta non può più contenere elementi indeterminati, pena il respingimento. Tutti gli elementi essenziali del contratto di fornitura, acquisto o intermediazione devono essere definiti, onde consentire all'Autorità competente un esame più approfondito.

In tale fase post-contrattuale, UAMA, verifica nuovamente la sussistenza dei presupposti di legge, quali indicati all'art.1 della L. 185/90; inoltre, come condizione di ammissibilità delle istanze, vengono effettuate verifiche riguardo alle limitazioni che discendono da impegni internazionali, quali i criteri della Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'Unione Europea dell' 8 dicembre 2008 e i criteri definiti dal Trattato sul commercio delle armi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7. Concluso con esito favorevole l'esame dell'istanza, la

procedura torna a divergere a seconda del Paese destinatario. Mentre per i Paesi UE e NATO la procedura si può concludere con il rilascio della licenza da parte di UAMA, per le operazioni verso i Paesi extra NATO/UE occorre acquisire il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Comitato consultivo interministeriale ex art. 7 della L. 185/90.

Il Comitato è composto dal Direttore di UAMA, che lo presiede, da un altro funzionario del Dicastero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che assolve i compiti di segretario, e dai rappresentanti delle Amministrazioni della Difesa, dell'Economia e Finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli - dell'Interno, delle Imprese e del Made in Italy, dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Il Comitato si riunisce, in linea generale, con cadenza mensile. Nel corso del 2022, il Comitato ha effettuato 11 riunioni. Vi sono state complessivamente esaminate 2936 istanze presentate dalle aziende: 692 di tali istanze erano relative all' esportazione, 69 all'importazione e 2175 agli adempimenti previsti dalla Legge a fini di controllo sull'arrivo a destinazione dei materiali d'armamento.

Acquisito il parere favorevole, UAMA procede al rilascio della Licenza.

Nei casi in cui l'istruttoria dia esito negativo circa la compatibilità dell'operazione con le previsioni di legge, l'azienda riceve un provvedimento motivato di diniego, avverso il quale essa può presentare ricorso giurisdizionale.

5. Controlli e Certificazioni

5.1 Successivamente alla conclusione delle operazioni oggetto di autorizzazione, l'UAMA esercita i controlli documentali sulle spedizioni dei materiali esportati. Tale attività, in base all'art. 20 della L. 185/90, si concretizza nell'analisi delle dichiarazioni di arrivo a destino della spedizione del materiale oggetto di autorizzazioni di esportazione.

Alla luce della Direttiva 2009/43/CE, così come recepita nel d.lgs. 105/12 di modifica alla L. 185/90, le modalità di controllo individuate sono di tipo ex post.

Nello specifico, per le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi extra UE/NATO, l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20 comporta, da parte delle Società, la comunicazione tempestiva di conclusione delle operazioni di esportazione (art. 20, comma 1, lett. a), nonché l'invio della documentazione di arrivo a destino (art. 20, comma 1, lett. b), ovvero l'ottenimento di una proroga dei termini (art. 20, comma 2), ovvero l'ottenimento della impossibilità di produrre la documentazione di arrivo a destino per giustificati motivi (art. 20, comma 3).

Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono regolate dal capo IV della L. 185/90. Ogni Società deve istituire un registro unico dei trasferimenti intra UE di cui all'art. 10 septies in formato cartaceo e/o elettronico, che ricomprenda le operazioni di trasferimento intracomunitario (intese come ingresso ed uscita in ambito UE). Le società titolari di licenze globali, licenze generali e licenze di esportazioni intangibili devono inviare a UAMA il suddetto registro per le finalità dei controlli documentali con periodicità semestrale. La verifica della corretta tenuta del registro, afferente tutte le

movimentazioni comunitarie collegate alle varie tipologie di autorizzazioni, avviene anche ex post attraverso ispezioni effettuate da UAMA ai sensi degli artt. 20 bis e 20 ter della L. 185/90 (v. par. 6).

5.2 Le operazioni di intermediazione sono soggette al comma 1, lettera a) dell'art. 20 della L.185/90, salvo i casi di esclusione (ad esempio programmi per conto dello Stato), non distinguendo tra le intermediazioni aventi come destinatario un soggetto situato in uno Stato Terzo e quelle aventi come destinatario un soggetto situato all'interno dell'UE/SEE.

5.3 Per quanto attiene le licenze globali e generali (v. par. 8.1.2.), ai fini dei controlli documentali, le Società titolari di tali licenze forniscono a UAMA, entro il 20 gennaio di ogni anno, una relazione analitica sui dati relativi alle attività e alle operazioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente. È altresì richiesto un rapporto semestrale intermedio. Sulla base di tali elementi UAMA controlla la rispondenza delle operazioni effettuate. Le società titolari di autorizzazioni globali, oltre alla tenuta del registro dei trasferimenti intra UE, hanno l'obbligo di tenere anche un registro per le spedizioni verso i Paesi NATO non appartenenti alla UE.

Per l'attuazione degli adempimenti ai sensi dell'articolo 27 della L. 185/90, le licenze globali e generali, come ogni altra tipologia di autorizzazione, vengono controllate mediante il portale MAECI-MEF per il riscontro dei valori finanziari oggetto delle operazioni di movimentazione con le relative transazioni bancarie.

5.4 Non potendo utilizzare le medesime procedure di comunicazione in uso per i materiali, le Società devono fornire le informazioni relative ai trasferimenti intangibili tramite una relazione analitica, prodotta entro il 20 gennaio di ogni anno, a UAMA, relativa all'anno precedente. Sulla base di tali elementi UAMA controlla la rispondenza delle operazioni effettuate, attuando quindi un efficace monitoraggio delle operazioni; è fatto obbligo alle Società di presentare una comunicazione semestrale di riepilogo di quanto trasferito/esportato in forza di ciascuna autorizzazione.

5.5 Per quanto attiene al processo di certificazione, esso è finalizzato a stabilire l'affidabilità dell'impresa nazionale, in particolare per quanto concerne la capacità aziendale di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento. L'affidabilità aziendale viene valutata sulla base dei criteri previsti dalla normativa.

6. Attività Ispettiva e Sanzionatoria

6.1 In attuazione di quanto disposto dagli articoli 20 bis e 20 ter della L. 185/90 l'Autorità nazionale – UAMA ha il compito di effettuare delle visite ispettive periodiche presso le società iscritte al Registro Nazionale delle Imprese.

Nel 2022, a seguito del miglioramento della situazione pandemica, sono riprese le visite ispettive presso le sedi delle società.

In tale ambito viene esaminata la documentazione ritenuta utile ai fini del controllo nonché il registro dei trasferimenti intracomunitari di cui all'art. 10 septies della normativa succitata, verificando a campione la corrispondenza con la documentazione agli atti dell'azienda, sulla base delle previe risultanze, ottenute in fase di preparazione della missione ispettiva presso la sede dell'Autorità nazionale UAMA, attraverso la consultazione del portale ADM e del portale MAECI-MEF.

Per l'irregolarità o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti intracomunitari sono previste sanzioni pecuniarie e cautelari ai sensi della L. 689/81 richiamata dal comma 2 dell'art. 25 bis della suddetta legge.

6.2 In sede ispettiva vengono inoltre analizzate:

- la documentazione riguardante le autorizzazioni già rilasciate o in itinere, che in sede preparatoria dell'ispezione hanno presentato criticità;
- le transazioni finanziarie (pagamenti, incassi, garanzie, fidejussioni, penali, anticipi, ecc.) relative in particolare alle autorizzazioni di esportazione, importazione, trasferimento intracomunitario ed intermediazione. Tali transazioni sono monitorate attraverso un previo, obbligatorio, codice, rilasciato da UAMA - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - alle società, che successivamente lo forniscono agli istituti di credito per l'inserimento dell'operazione sul portale informatico MAECI-MEF. Il portale segnala in tempo reale ai due Ministeri eventuali anomalie;
- i protocolli societari sui procedimenti interni di "trade compliance" relativi ai materiali d'armamento, strumenti di verifica della rispondenza delle attività aziendali alla normativa vigente; in particolare: gestione del materiale vincolato di origine estera, rispetto dei divieti e delle restrizioni nazionali ed internazionali, analisi della documentazione di arrivo a destino del materiale, procedure riguardanti le intermediazioni;
- le eventuali modifiche degli assetti societari ai fini del D.L. 21/12 di cui al successivo paragrafo 7.

6.3 I gruppi ispettivi dell'Autorità nazionale – UAMA sono composti da personale dei Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Interno, Difesa - Esercito, Aeronautica e Carabinieri - ed Economia e Finanze - Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza. La composizione interministeriale dei gruppi ispettivi, le procedure adottate nelle fasi preliminari, di accertamento e conclusive hanno anticipato e ricalcano le linee guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC del 21 febbraio 2018.

La rotazione del suddetto personale, anche a fini formativi, assicura la specializzazione dello stesso, considerata la peculiarità delle attività in questione. Nei verbali ispettivi finali, sottoscritti dalle parti, sono riportati le attività espletate, risultati e riscontri, eventuali sanzioni amministrative, prescrizioni e/o raccomandazioni.